

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni - APS"

ART.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni - APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").

1.2 La Pro Loco ha sede legale nel Comune di Monteroduni, Piazza Municipio, 1, presso la sede del Comune di Monteroduni, cap. 86075 ed ha durata illimitata.

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI APS) per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART.2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Monteroduni (IS) e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

2.2 La Pro Loco non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, in coerenza con l'art.5 del D.lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i (art.5 comma 1 lett.f) del Codice del Terzo Settore);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs.117/2017 (art.5 lett.i) del Codice del terzo settore);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5 comma 1 lett.k) D.lgs.117/2017).

2.3 In particolare, per la realizzazione citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) organizzare, promuovere, supportare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche e/o popolari, carnevali, serate danzanti, concerti, eventi enogastronomici e religiosi, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc, che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità e collaborando con gli Organi competenti nella

vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

- f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici di informazione previsti dalle leggi vigenti in materia e predisponendo brochure informative, istituendo servizi di guida turistica e info - point, col supporto dei propri soci, di altre associazioni ed enti del terzo settore o, comunque, di volontari;
- g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, riattivando con questi ultimi un collegamento);
- h) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- i) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- j) svolgere opera di aggregazione e sintesi tra le persone, gli enti del terzo settore e le associazioni che, sul territorio di Monteroduni, condividono le finalità della Pro Loco e intendono impegnarsi per la concretizzazione delle medesime;
- k) supportare gli altri enti del terzo settore, i comitati, le associazioni presenti sul territorio di Monteroduni che condividano le finalità della Pro Loco;
- l) collaborare con le Pro loco e le altre associazioni del Molise e delle regioni limitrofe che condividano gli scopi sociali, al fine di fare rete tra i territori;
- m) fare opera di educazione e formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della musica, della cultura locale;
- n) sviluppare progetti di valorizzazione delle aree interne;
- o) creare, gestire, promuovere spazi digitali per la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale del territorio, utilizzando ogni canale di comunicazione;
- p) rapportarsi con le istituzioni scolastiche del territorio, le Università e gli altri attori del sistema istruzione per favorire progetti coerenti con gli scopi della Pro Loco e incentivare la partecipazione dei giovani alle attività organizzate.

2.4 Le finalità statutarie possono essere perseguite anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati, stipulando apposite convenzioni o aderendo ad altri organismi di cui la Pro Loco condivide le finalità;

2.5 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.6 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.7 La Pro Loco può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.8 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

ART.3 - RAPPORTI CON ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI COMITATI DEL TERRITORIO

- 3.1 La Pro loco persegue i propri obiettivi anche col contributo di altri enti del terzo settore, di Associazioni e comitati presenti sul territorio di Monteroduni, a seconda del loro ambito di interesse.
- 3.2 La Pro loco favorisce e incentiva il coordinamento e la tutela degli enti del terzo settore e delle associazioni del territorio che condividono i suoi gli stessi scopi. A tali fini, promuove periodicamente riunioni e incontri con i suddetti.
- 3.3 La Pro Loco supporta, con le proprie risorse, umane e materiali, gli altri enti del terzo settore e le associazioni, che, sul territorio di Monteroduni, condividono i suoi stessi scopi, così da favorirne la rappresentatività e accrescerne le capacità operative.

ART.4 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci Onorari.

4.2 Sono:

- a) Soci Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) Soci Sostenitori: coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- c) Soci Benemeriti: coloro che vengono denominati tali Dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione;
- d) Soci Onorari: coloro che, per meriti particolari verso Monteroduni o per altri motivi ritenuti lodevoli, sono insigniti di tale titolo dal Consiglio Direttivo.

4.3 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

4.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, la Pro Loco dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4.5 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale della Pro Loco con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica o, ove in possesso, la pec;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.7 Per il minore la domanda è sottoscritta da chi esercita, sullo stesso, la potestà genitoriale.

4.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.9 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

4.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

4.11 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.12 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali della Pro Loco;

- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Pro Loco;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa documentate;
- g) chiedere la convocazione dell'assemblea, con le modalità previste dal presente statuto;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- i) consultare i bilanci e prendere visione dei libri sociali;
- j) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

5.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

5.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) non operare per fini di lucro o in concorrenza con l'attività della Pro Loco;
- e) non avere comportamenti in grado di screditare la Pro Loco, anche attraverso canali di comunicazione e/o social network.

ART.6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

6.2 In caso di grave violazione degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS oppure in caso di danni morali e materiali arrecati alla Pro Loco, viene deliberata, con idonea motivazione, dal Consiglio Direttivo, l'esclusione del socio, poi comunicata, mediante raccomandata o pec, al socio stesso. Contro il provvedimento, l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni, presentando le proprie controdeduzioni. In tal caso, l'esclusione si intende sospesa fino alla pronuncia, motivata, del Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nelle ipotesi infra, l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

6.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

6.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 L'associato può sempre recedere dalla Pro Loco. Chi intende farlo, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

6.6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6.7 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.7 - ORGANI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di Controllo, ove istituito o al verificarsi di condizioni di obbligatorietà ex D.lgs.117/2017;
- f) il Revisore legale dei conti, ove istituito o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- g) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART.8 - L'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano della Pro Loco ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

8.2 Ciascun associato ha un solo voto.

8.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art.2372 comma 4 3 5 del Codice Civile.

8.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Della convocazione deve inoltre essere data idonea pubblicità mediante manifesti, locandine, avviso on line e altre forme di comunicazione idonee a favorirne la conoscenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

8.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

8.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.7 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il 15 di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

8.8 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.9 È consentito svolgere assemblee in forma mista, cioè con partecipazione degli associati sia presso il luogo fissato per l'adunanza sia in collegamento audio/video, attraverso strumenti di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati ed esercitare i propri diritti; verificatisi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta ove il Presidente si trova.

8.10 È altresì consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente a distanza, nel rispetto di quanto previsto nel punto precedente.

8.11 L'Assemblea ha le seguenti competenze: elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto; delibera sulla costituzione di eventuali nuovi organismi di cui all'art.7; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sugli eventuali contributi straordinari; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.6 del presente Statuto; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

8.12 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

8.13 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

8.14 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

8.15 Delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni deve essere redatto il verbale, firmato dal Presidente o da chi presiede l'assemblea e dal Segretario. Il verbale deve contenere le dichiarazioni dei soci. È consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, con eventuali copie a debito del socio richiedente.

VR. 1. LR. Vig. 6. 5

ART.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 9.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: elegge e revoca, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; esegue le deliberazioni dell'Assemblea; formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio; propone le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale; approva il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio; delibera sulle domande di nuove adesioni, sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 117/2017; approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS; costituisce Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. Successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 9.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 membri per la durata di quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
- 9.7 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 9.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale della Pro Loco o presso un diverso luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione. Può anche riunirsi in forma mista, cioè con partecipazione dei componenti sia presso il luogo fissato per l'adunanza sia in collegamento audio/video, attraverso strumenti di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e votare; verificatisi questi requisiti, la riunione si considera tenuta ove il Presidente di trova.
- 9.10 È altresì consentito lo svolgimento di riunioni esclusivamente a distanza, nel rispetto di quanto previsto nel punto precedente.
- 9.11 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 9.12 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

9.13 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

9.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.15 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

9.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

10.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

10.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

10.5 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

10.6 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

10.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare, con voto consultivo, il Sindaco o un suo delegato. Possono inoltre partecipare alle sedute, con parere consultivo, esponenti di associazioni del territorio o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale.

ART.11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

11.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.

11.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.

11.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART.12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico, che dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

12.2 L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

Verig. Bigli

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, ha stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.3 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.4 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.5 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART.13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 il Collegio dei Probiviri ha il compito di controllare l'osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.2 Si pronuncia nel caso di provvedimenti di non ammissione o esclusione dei soci, secondo le modalità previste nel presente statuto.

14.3 Al Collegio possono essere richiesti, dagli organi delle Pro Loco, pareri in merito a questioni afferenti la vita associativa.

14.4 Il Collegio è composto da tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci, che durano in carica quattro anni, non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi. Il collegio designa al suo interno il presidente con votazione segreta.

ART.15 - PRESIDENTE ONORARIO

15.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore della Pro Loco.

15.2 Dal Consiglio Direttivo possono essergli affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

ART.16 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

16.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

16.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote e contributi dei Soci e di privati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti dalla raccolta fondi ex art.7 D.lgs.117/2017: la Pro Loco provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che

Stampa circolare con testo illeggibile

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page

contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

le entrate derivanti dalla realizzazione e gestione di attività di diverse ai sensi dell'art.6 del D.lgs.117/2017.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

16.5 Gli eventuali utili o avanzi di amministrazione vanno impiegati per le attività istituzionali statutariamente previsti.

ART.17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

17.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

17.2 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

17.3 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

17.4 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affisse presso la sede sociale.

17.5 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART.18 - LIBRI SOCIALI

18.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

18.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.19 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

19.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, la Pro Loco si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

19.2 Una volta iscritta, la Pro Loco indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART.20 - VOLONTARI

20.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

20.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese dei volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 del D.lgs.117/2017.

20.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

20.4 La Pro Loco assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

20.5 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dagli artt.17-18 e dalle altre norme previste in merito dal D.lgs.117/2017.

ART.21 - LAVORATORI

21.1 La Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e delle finalità perseguite.

21.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

22.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D.lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

22.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

23.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART.24 - RINVIO

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Pro Loco e associazionismo e, in quanto compatibili, dal Codice civile

Angela Di Cristinzio

Angelo Del Vecchio

Anna Russo

Angelica Mancini

Antonio Varreschione

Carmine Faralli

Carmine Tedeschi

Carolina Quirico

Donatella Pitisci

Gianluca De Giacomo

Maria Lucia De Giacomo

Luciano Lombardi

Luciano Mascio

Marco Cipollone

Marco Di Carlo

Michèle Foglietta

Miriam Russo

Nicola Aulitano

Pasquale Guglielmi

Valentina Silvestre

Carmine Gonnella

Virginia Guglielmi

Virginia Liberatore

Virginia Liberatore

1000

1000